

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2025, n. 1725

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche. - Revisione e sostituzione della D.G.R. n. 1663/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la revisione della D.G.R. n.1663/2022, recante "*D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche*", comprensiva dei seguenti allegati che si intendono parte integrante e sostanziale della stessa:
 - Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - Allegato B: Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - Allegato C: Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
 - Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
 - Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
2. di stabilire la cessazione dell'efficacia della predetta D.G.R. n.1663/2022 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
3. di confermare la revoca e la cessazione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante “*D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzativa in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi”;*;
 - deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante “*DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive*”;
 - circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante “*D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94, 98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa*”;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture, agli Enti delegati per effetto del DPGR n.177/2010 (Città Metropolitana di Bari, Provincia di BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto), all’ANCI e agli Ordini Professionali;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche. - Revisione e sostituzione della D.G.R. n. 1663/2022

La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta 29 novembre 2022 n.1663 recante “D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche” ha provveduto, dando applicazione ai disposti del comma 2 dell’articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 introdotte dalla legge n.120/2020, ad:

- individuare gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuare gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuare gli interventi “privi di rilevanza” ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuare le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93;
- armonizzazione i procedimenti e gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche attraverso la fusione in un unico provvedimento dei diversi interventi compiuti dalla Regione Puglia negli anni con l’obiettivo di coordinare e semplificare l’attività amministrativa in materia;
- avviare un’attività di monitoraggio sull’applicazione del contenuto della stessa DGR, in coordinamento con gli enti delegati dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante “Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”, l’ANCI e con le categorie professionali della Regione, della durata di mesi 6 (sei) a partire dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al termine dei quali si sarebbe potuta valutare un’eventuale revisione dei suoi contenuti.

Dall’entrata in vigore della DGR n.1663/2022 sono pervenuti alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia diversi contributi da parte di soggetti pubblici e privati (Enti delegati per effetto del DPGR n.177/2010, ANCI, categorie professionali di settore, professionisti e semplici cittadini), volti ad ottenere chiarimenti interpretativi e a suggerire modifiche per dirimere le casistiche procedurali più ricorrenti e controverse.

Tutte le osservazioni pervenute, valutate nell’ammissibilità e nel merito rispetto alla normativa di riferimento ed ai principi che hanno ispirato la redazione della DGR

n.1663/2022, hanno portato ad una valutazione critica dei contenuti della stessa e hanno evidenziato la necessità di revisione dell'atto di indirizzo, in particolare, relativamente agli aspetti legati a:

- le cosiddette “sanatorie strutturali” di cui al paragrafo 8 *dell'allegato E* alla DGR n.1663/2022;
- le “relazioni ed indagini geologiche e geotecniche” di cui al paragrafo 6 *dell'allegato E* alla DGR n.1663/2022;

A seguito dell'introduzione di importanti modifiche al quadro normativo di riferimento del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ad opera del Decreto Legge 29 maggio 2024 n. 69 (cd. “Decreto Salva Casa 2024”), convertito con modifiche e integrazioni con Legge n. 105 del 24 luglio 2024, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha ritenuto necessaria un'ulteriore revisione dei contenuti della D.G.R. n. 1663/2022.

Per tale ragione, alla luce delle intervenute modifiche, si è ritenuto opportuno condividere i contenuti della D.G.R. n. 1663/2022, così modificata, con gli Enti delegati in materia sismica (DPGR n. 177/2010), dando avvio, in data 15/09/2025, ad un tavolo tecnico tematico di confronto.

Nel corso dell'incontro sono state:

- affrontate le criticità riscontrate dagli uffici delegati a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto Salva Casa 2024” al D.P.R.n.380/2001;
- esposte le differenti interpretazioni al novellato D.P.R.n.380/2001 da parte degli Enti delegati, che hanno evidenziato in alcuni casi una disomogenea applicazione della norma sul territorio regionale;
- proposte le possibili soluzioni finalizzate a superare le predette criticità, delineando al contempo, “*buone pratiche*” da adottare omogeneamente sull'intero territorio regionale.

Tutto ciò premesso, e alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte nonché delle recenti novità normative apportate al D.P.R. n. 380/2001 con il cosiddetto “Decreto Salva Casa 2024”, appare opportuno e necessario procedere con il presente atto, ai sensi dell'articolo 4 del dispositivo della D.G.R. n. 1663/2022, alla parziale revisione dei contenuti della stessa.

Tale revisione è finalizzata a fornire ulteriori elementi di chiarimento e semplificazione in materia e a definire quelle indicazioni operative comuni che, su espressa necessità degli uffici operanti sul territorio, garantiscano una interpretazione univoca su tutto il territorio regionale.

Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla revisione della D.G.R. n.1663/2022, recante “D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone

sismiche", comprensiva dei seguenti allegati che si intendono parte integrante e sostanziale della stessa:

- Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato B: Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato C: Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
- Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di approvare la revisione della DGR n.1663/2022 "Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche", ai sensi dell'art. 4, co.4, lettera c) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare la revisione della D.G.R. n.1663/2022, recante "D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020. Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche", comprensiva dei seguenti allegati che si intendono parte integrante e sostanziale della stessa:
 - Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;

- Allegato B: Interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
 - Allegato C: Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
 - Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
 - Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
2. di stabilire la cessazione dell'efficacia della D.G.R. n.1663/2022 a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
 3. di confermare la revoca e la cessazione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti:
 - deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante “*D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzativa in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi*”;
 - deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante “*DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive*”;
 - circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante “*D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa*”;
 4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture, agli Enti delegati per effetto del DPGR n.177/2010 (Città Metropolitana di Bari, Provincia di BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto), all'ANCI e agli Ordini Professionali;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da *a) ad e)* delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

L'Istruttore:

Arch. Rosanna Patruno

firma Rosanna Patruno

10.11.2025
12:21:16
GMT+02:00



IL RESPONSABILE E.Q. “Coord.to Tecnico Amm.vo in materia di edilizia sismica”:

Geol. Francesco Zuffo

firma Francesco Zuffo

10.11.2025
11:32:40
GMT+01:00



IL DIRIGENTE della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture:

Ing. Giovanni Scannicchio

firma GIOVANNI SCANNICCHIO

10.11.2025
11:44:03
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento “Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture”:

Dott. Angelosante Albanese

 Angelosante
Albanese

firma

Il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

firma



Michele
Emiliano
10.11.2025
13:08:43
GMT+01:00

ALLEGATO A - INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

La macro-categoria degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Si tratta in sostanza di interventi i cui progetti, pur nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido per tutte le costruzioni, devono assicurare più solide ed attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale anche attraverso controlli più accurati.

A.1. *Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g).*

Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a_g , espressa come percentuale di g, superiori a 0,20g.

Si precisa che l’accelerazione massima da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche di cui al capitolo 3.2 del D.M. 17/01/2018 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.

Data la particolare complessità insita in un progetto di miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche, la progettazione dell’intervento non può prescindere da un’approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un’accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.

A.2. *le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*

Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d'uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale;
- b) la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD - Tuned Mass Damper quale tecnica di riduzione degli spostamenti di interpiano e delle massime accelerazioni sismiche, o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018;
- c) soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);
- d) strutture strallate e strutture sospese di qualsiasi genere, ad esclusione dei ponti (regolamentati al successivo p.tp A.3.);
- e) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (tre) indipendentemente dalla loro regolarità sia in pianta che in elevazione;
- f) ciminiere, torri, nonché serbatoi e silos caratterizzati da un'altezza fuori terra maggiore di 20 m.;
- g) strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione, per i quali dalla relazione geologica si desume un valore dell'indice potenziale di liquefazione maggiore di 5. Nel caso i valori dell'indice potenziale di liquefazione riportati nella relazione geologica siano inferiori a quelli derivanti dagli studi di microzonazione sismica di 3° livello, ove presenti, questi ultimi saranno prevalenti rispetto ai primi;
- h) opere di sostegno (rif. § 6.5 delle NTC 2018) di altezza fuori terra maggiore di 6 m;
- i) opere su fondazioni miste di cui ai § 6.4.3.3 e 6.4.3.4 delle NTC2018;
- j) opere in sotterraneo di cui al § 6.7 delle NTC2018 e al § C.6.7 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019;
- k) ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV (queste già ricadenti nella fattispecie prevista dal punto A.3), reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti (rif. § 2.4.2 NTC2018);
- l) strutture a comportamento dissipativo qualora non siano rispettate le regole specifiche dei dettagli costruttivi per le quali occorrerà procedere a verifiche di duttilità (rif. § 7.3.6.1 NTC2018);
- m) costruzioni realizzate con i sistemi costruttivi di cui al § 4.6 NTC2018;
- n) costruzioni la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di strutture di diversa tecnologia nei casi in cui sia necessario considerare la collaborazione dei sistemi di diversa tecnologia per la resistenza al sisma (rif. § 7.8.5 NTC2018 e § C.7.7.3 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019);
- o) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- p) costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori.

A.3. Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle

conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento eseguiti sulle costruzioni esistenti, ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 e attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al paragrafo 2.4.2 delle norme tecniche. Sono esclusi gli interventi in zone sismiche 3 e 4 (bassa sismicità).

Si possono ricomprendere in tale categoria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, edifici quali ospedali, sedi di sale operative per la gestione delle emergenze, caserme delle varie forze armate, scuole, infrastrutture il cui collasso può causare gravi conseguenze o interruzioni prolungate di traffico, ecc....

ALLEGATO B - INTERVENTI DI “MINORE RILEVANZA” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi di “*minore rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

4. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15g e 0,20g), e zona 3;
5. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
6. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
- 3-bis. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018;

La macro-categoria degli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*”, quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Sono opere ed interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

B.1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

Rientrano, in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati in tutte le località del territorio regionale dove sono attesi, in caso di sisma, valori di accelerazione massima su suolo rigido a_g minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni sismiche, la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a_g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica, ma esclusivamente a comunicazione di deposito sismico.

B.2. Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Rientrano, in questa categoria, gli interventi definiti al paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, "Riparazione o intervento locale", anche quando realizzati su edifici di interesse strategico e su opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché su edifici e su opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati in zona sismica 2. Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e dal corrispondente paragrafo C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n.7.

B.3. Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Rientrano, in questa categoria, tutte le nuove costruzioni "usuali", realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo.

In particolare ci si può riferire alle opere appartenenti alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.

B.4. Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni compresenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Rientrano, in questa categoria, le nuove costruzioni "usuali" realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che, a differenza della categoria b), n. 3, si caratterizzano, per la loro specifica funzione e sotto il profilo della sicurezza, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze.

In particolare ci si può riferire alle opere di cui al paragrafo 2.4.2 delle norme tecniche e ad edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Sono, in definitiva, strutture per le quali pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo.

ALLEGATO C - INTERVENTI “*PRIVI DI RILEVANZA*” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Elenco degli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità

Gli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, sono:

1. Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

La macro-categoria degli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità, in termini generali, comprende, come indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*”, quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.

- 1) *Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.***

Rientrano, in questa categoria, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato.

Si assumono “*privi di rilevanza*” gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

Non rientrano in questa categoria, invece, le “attività di edilizia libera” non necessitanti di alcun titolo abilitativo, individuate all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione, non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 dello stesso D.P.R. 380/2001, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

A tal riguardo e per fornire un primo elenco esemplificativo ma non esaustivo, riprendendo quanto già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n.1309/2010, sono considerati interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità le seguenti opere divise in nuove costruzioni (elenco C.1) e costruzioni esistenti (elenco C.2):

C.1 – Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità

1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/mq}$ di altezza $\leq 3\text{m}$ aventi superficie coperta $\leq 20\text{mq}$;
- 1.2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza $\leq 3\text{m}$ aventi superficie coperta $\leq 20\text{mq}$;

- 1.3. Pensiline, con aggetto ≤ 1,50m, aventi superficie coperta ≤ 6mq realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0,5kN/mq;
- 1.4. Pergolati di altezza ≤ 3m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio ≤ 0,25kN/mq;
- 1.5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0,5kN/mq.

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

- 2.1. Opere di sostegno, con fondazione dirette, di altezza ≤ 2m, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti cariche permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- 2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza ≤ 3m;
- 2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra ≤ 3m;
- 2.4. Invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra ≤ 1,50m;
- 2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa, di altezza ≤ 2m e con fondazioni dirette prive di ancoraggi;
- 2.6. Vani tecnici e altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra ≤ 2m e fuori terra ≤ 1m, di superficie in pianta ≤ 15mq;
- 2.7. Piscine di altezza massima entro terra ≤ 1,5m e fuori terra ≤ 0,5m;
- 2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza ≤ 2,50m e altezza ≤ 2m (misure interne);
- 2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1,50m.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

- 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 20mq e altezza ≤ 3m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0,50kN/mq;
- 3.2. Locali per impianti tecnologici ed un solo piano con superficie ≤ 20mq e altezza ≤ 3m;
- 3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2,5m;
- 3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono inclusi i locali destinati alla vendita ed all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

- 4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,2m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici o simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
- 4.2. Vasche fuori terra di altezza ≤ 1,50m e volume ≤ 30mc;
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
- 4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10m ed una superficie ≤ 20mq;

- 4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza $\leq 5\text{m}$;
- 4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie $\leq 600\text{mq}$;
- 4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza $\leq 3\text{m}$ dal livello del terreno.

5. Altre temporanee

- 5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa.

C.2 – Interventi su costruzioni esistenti o manufatti esistenti privi di rilevanza per la pubblica incolumità

1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/mq}$, di altezza $\leq 3\text{m}$ ed aventi superficie coperta $\leq 10\text{mq}$;
- 1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20\text{m}$, aventi superficie coperta $\leq 6\text{mq}$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,5\text{kN/mq}$;
- 1.3. Pergolati di altezza $\leq 3\text{m}$ e superficie $\leq 20\text{mq}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio $\leq 0,25\text{kN/mq}$;
- 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza $\leq 3\text{m}$ dal piano di calpestio.

2. Manufatti interni

- 2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3\text{m}$ e controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$.

3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- 3.1. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5 \text{ mq}$;
- 3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio $\leq 0,25 \text{ kN/mq}$ appesi e ancorati alle strutture;
- 3.3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie $\leq 10\text{mq}$ o non superiore ad 1/10 della superficie della falda oggetto d'intervento;
- 3.4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- 3.5. Inserimento di travi rompitratte all'intradosso di solai o coperture di lunghezza $\leq 4\text{m}$;
- 3.6. Chiusura di apertura nel singolo campo di solaio o di copertura (ad esempio chiusura di vano scala o chiusura di lucernario) per una superficie $\leq 5 \text{ mq}$, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidità;
- 3.7. Ampliamento di solaio di balcone per una superficie $\leq 1,5 \text{ mq}$ senza alterazione del comportamento strutturale.

4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

- 4.1. Sostituzione di singolo architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano;

- 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano;
- 4.3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
- 4.4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50\text{m}$, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione;
- 4.5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50\text{mq}$ e larghezza massima di $0,50\text{mq}$, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1m dagli incroci e dagli angoli murari;
- 4.6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza, con interventi quali risarciture con cuci-scuci;
- 4.7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.

5. Scale, soppalchi, rampe

- 5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza $\leq 1\text{m}$, interna o esterna alla singola unità immobiliare, di esclusiva pertinenza/utilizzo della stessa, purchè:
 - l'eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
 - sia limitata ad un solo dislivello di piano;
 - sia strutturalmente collegata all'edificio principale;
- 5.2. Realizzazione di singolo soppalco ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente $\leq 0,4 \text{ kN/mq}$, di superficie $\leq 10\text{mq}$, con carico variabile $\leq 2\text{kN/mq}$;
- 5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza $\leq 3\text{m}$, superficie $\leq 15\text{mq}$ non cumulabili, carico variabile $\leq 2\text{kN/mq}$;
- 5.4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50\text{m}$;
- 5.5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. Impianti, ascensori

- 6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.), gravanti sulle costruzioni, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- 6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio e ad esso ancorati, a struttura metallica, di altezza non superiore a 10m , su struttura di fondazione esistente che non necessitano di aperture nei solai (ad esempio mediante taglio delle rampe), di aperture nella muratura e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio, né rendano necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.

ALLEGATO D - VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Con la conversione in legge del decreto legge n.32/2019, cosiddetto decreto "sblocca-cantieri", le "varianti di carattere non sostanziale", ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, non sono soggette al preavviso scritto di cui all'art. 93, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", previsto dal comma 2 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nel definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, sottolinea come un intervento sia sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza, assegnando particolare rilievo alla definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale.

Pertanto, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, non necessitano di preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale (articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) o dell'autorizzazione sismica preventiva (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali ai fini strutturali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti non sostanziali ai fini strutturali in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione, sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni, in corso d'opera, di interventi privi di rilevanza di cui all'allegato C.

Le varianti di carattere non sostanziale ai fini strutturali sono quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le varianti di carattere non sostanziale ai fini strutturali, come peraltro già indicato nella deliberazione della Giunta regionale n.1309/2010, sono quelle che non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

In particolare, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali ai fini strutturali tutte le modifiche al progetto depositato che mantengono una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura, "q", già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza.

Di conseguenza possono essere definite non “*sostanziali*” ai fini strutturali:

Relativamente a costruzioni esistenti:

1. Variazioni locali la cui necessità sia stata verificata in corso d’opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario.

Relativamente a nuove costruzioni:

1. variazioni inferiori al 5% di:
 - a. altezza dell’intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%);
 - b. distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali;
 - c. dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali;
2. variazioni dei carichi globali (pesi propri + carichi permanenti portanti + Q – carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
3. interventi su elementi non strutturali (impianti, tamponamenti, divisorii) o su elementi strutturali secondari (cornicioni, balconi, scale) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
4. riposizionamento della costruzione nell’area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

Tutte le varianti diverse da quelle di cui al presente allegato sono da considerarsi sostanziali ai fini strutturali e pertanto seguono il procedimento amministrativo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, del progetto originario.

ALLEGATO E - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

PREMESSA

Il susseguirsi, nel corso degli ultimi vent'anni, di diverse norme, spesso disarticolate e continuamente modificate e revisionate, a regolare le costruzioni in zone sismiche ha determinato la necessità da parte della Regione Puglia, per quanto di propria competenza, di intervenire ripetutamente, con delibere di Giunta e circolari, a chiarire e semplificare le procedure amministrative di settore.

La deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante "D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzativa in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi" è stata la prima, in tal senso, a delineare un percorso amministrativo relativo ai progetti di costruzioni in zone sismiche, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, anche in considerazione del trasferimento delle funzioni inerenti l'edilizia sismica, al Sistema delle Autonomie Locali, sancito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii.

Successivamente la circolare 6 luglio 2010 n.63622 recante "D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art.65,67,93,94,98,100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa" e la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante "DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive" sono ulteriormente intervenute, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni", a cercare di chiarire, semplificare e dettare direttive relativamente al deposito e/o al rilascio di autorizzazioni di progetti strutturali in zona sismica.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 recante "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", hanno comportato la necessità da parte della Regione Puglia, con deliberazione di Giunta 29 novembre 2022 n. 1663, di fornire elementi di chiarimento e semplificazione in materia.

Tale esigenza si rendeva ancor più necessaria in considerazione del fatto che, a distanza di oltre un decennio dalla delega delle funzioni inerenti l'edilizia sismica al Sistema delle Autonomie Locali, fosse doveroso regolamentare, razionalizzare e coordinare le procedure relative ai procedimenti ancora incardinati presso gli uffici della Regione Puglia.

Oggi alla luce del sopraggiunto aggiornamento normativo del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, operato dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 - convertito con modifiche e integrazioni con Legge n. 105 del 24 luglio 2024, si ravvisa la necessità di fornire ulteriori elementi di chiarimento e semplificazione in materia.

1. Interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità

A norma di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui all’allegato A, senza preventiva autorizzazione scritta di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Tale preventiva autorizzazione prevede l’esame dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali al fine di verificarne la conformità alle N.T.C. vigenti.

Alle istanze di autorizzazione di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 devono essere allegati i documenti minimi di cui ai successivi paragrafi 5 e 6 (ripresi dall’allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 e rivisti alla luce dell’*“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”* - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018).

Restano ferme, nel rispetto della normativa vigente, le competenze territoriali in materia sismica disciplinate dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante *“Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”*.

Si precisa, al riguardo, che per tutte le opere ricadenti nella disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* si applica quanto previsto dall’articolo 42 comma 3 dello stesso decreto legislativo. (*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*).

Effettuato il controllo con esito positivo, gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, per il tramite degli Uffici Comunali ovvero, ove costituiti, gli Sportelli Unici Comunali, rilasceranno l’atto autorizzativo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, che sarà trasmesso con l’allegato progetto, al committente dell’attività edilizia.

L’acquisizione dell’atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del titolo edilizio e di conseguenza all’inizio dei lavori.

Appare utile, infine, ricordare che restano soggetti ad autorizzazione sismica (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001) per effetto di altra previsione legislativa:

1. gli “interventi in abitati dichiarati da consolidare”, secondo quanto stabilito dall’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001;
2. le “sopraelevazioni degli edifici”, di cui all’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come peraltro già previsto nella circolare esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010;

3. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche come peraltro già previsto nella circolare esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 (c.d. "autorizzazione in sanatoria").

2. Interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell’articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, prevede, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, in deroga a quanto previsto all’articolo 94 comma 1 del medesimo decreto, che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 94-bis non si applicano per lavori relativi ad interventi di “*minore rilevanza*” di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo 94-bis e, pertanto, non è prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 neanche nei casi in cui l’intervento sia localizzato in comuni ricadenti in zona sismica 2.

Al preavviso (ovvero al deposito del progetto) di cui all’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 devono essere allegati i documenti minimi di cui ai successivi paragrafi 5 e 6 (ripresi dall’allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 e rivisti alla luce dell’*“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”* - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018).

Restano ferme, nel rispetto della normativa vigente, le competenze territoriali in materia sismica disciplinate dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii. recante “Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica”.

Si precisa, al riguardo, che per tutte le opere ricadenti nella disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” si applica quanto previsto dall’articolo 42 comma 3 dello stesso decreto legislativo. (*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*).

La trasmissione dell’istanza di preavviso, se sottoscritta dal costruttore, è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001.

Chiunque intenda procedere ad interventi di “minore rilevanza” è tenuto a darne preavviso scritto, prima dell’inizio dei lavori, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ove costituito, allegando il relativo progetto il cui contenuto minimo è riportato al paragrafo 5 del presente allegato E; la comunicazione dovrà contenere l’elenco analitico degli elaborati tecnici e degli atti amministrativi del progetto. Lo sportello unico a sua volta provvede a trasmettere copia al competente Ufficio della Città Metropolitana/Provincia delegato per effetto del decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii.

La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all’atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato denuncia.

I lavori relativi ad opere non rilevanti ai fini sismici, soggetto a denuncia ai sensi dell'art. 93 e così come definite dall'art.94-bis comma 1 lettera b), possono avere già inizio con la presentazione della PEC presso lo Sportello Unico Edilizio e l'acquisizione della certificazione dell'avvenuta consegna della stessa.

Successivamente gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, competenti per territorio, procederanno senza valutazione dei contenuti tecnici ad un mero controllo non sostanziale della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze. Quindi procederanno a trasmettere al committente dell'attività edilizia e, per conoscenza, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, l'attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una copia vistata del progetto depositato.

La conformità della progettazione strutturale alle N.T.C. vigenti è ascritta, ognuno per le proprie competenze, al committente ed ai tecnici interessati (progettista strutturale, geologo, direttore dei lavori e collaudatore statico).

La dichiarazione di cui all'articolo 93 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come autocertificazione e come tale soggetta alle conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci che dovessero essere accertate a seguito di controlli o in caso di contenziosi.

Tutti gli interventi di cui all'allegato B ("minore rilevanza") sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione come previsto dall'art.64 della legge regionale 16 maggio 1985 n.27 e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n.2481/1986.

Le attività di controllo possono essere di due tipologie (articolo 64 della legge regionale 27/1985): ordinaria (con il metodo a campione) oppure straordinaria (a insindacabile giudizio dell'ufficio preposto).

A tal proposito si ritiene doveroso precisare che, rispetto alla citata deliberazione di Giunta regionale n.2481/1986:

- relativamente alle zone a "bassa sismicità" (zone sismiche 3 e 4) e per le "opere pubbliche o destinate ad uso pubblico" l'attività di verifica preliminare sul progetto deve intendersi nel 100% dei casi.

Al riguardo si precisa che tale forma di controllo è da intendersi riferita, in via residuale, solo ai progetti già incardinati presso gli Uffici o non ricadenti nella disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36;

- relativamente alle "sopraelevazioni" l'attività di verifica deve intendersi al 100% (l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede per tali fattispecie il regime autorizzativo di cui all'articolo 94 del medesimo decreto e pertanto un'attenta verifica preliminare);
- relativamente agli edifici privati di nuova realizzazione, secondo l'attuale assetto normativo, in zona a bassa sismicità (zone sismiche 3 e 4) risulta applicabile il regime di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii.

Il controllo di merito sui contenuti tecnici degli elaborati progettuali presentati verrà effettuato esclusivamente sui progetti estratti secondo il metodo a campione del precedente capoverso.

In merito agli interventi estratti a campione per la verifica in corso d'opera e/o per la verifica sulle strutture ultimate si ritiene opportuno procedere ad una verifica del progetto strutturale finalizzata ad accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

3. Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 *“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”* prevede, per gli interventi privi di rilevanza, la possibilità di essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Ai fini del presente paragrafo è fondamentale che al progetto dell'intervento considerato *“privo di rilevanza”*, redatto ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, siano allegati elaborati tecnici, grafici ed analitici che dimostrino la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti di tale fattispecie.

In particolare dovrà essere parte integrante dell'intero progetto:

- **una dichiarazione** firmata dal progettista che contenga l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto l'intervento ricade in uno dei casi previsti negli elenchi C.1 e C.2 di cui all'allegato C;
- **una relazione tecnica esplicativa** contenente: le informazioni relative alla tipologia di costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato indicando, espressamente, a quali punti degli elenchi C.1 e C.2 di cui all'allegato C ci si riferisce. Se necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- **un elaborato grafico** comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento che contenga le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi C.1 e C.2 di cui all'allegato C.

La documentazione di cui sopra, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo all'intervento edilizio, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal committente.

Non si ritiene ammissibile la parzializzazione, anche se realizzata in momenti successivi, di un intervento, altrimenti configurabile come complesso, quale somma di due o più *“interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”* che insistono sulle medesime porzioni strutturali.

Non si ritiene ammissibile l'esecuzione “seriale” e/o ripetitiva di *“interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”*.

La somma di due o più *“interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”* nell'ambito della medesima unità strutturale, ma che non insistono sulle medesime porzioni strutturali, dovrà essere valutata dal progettista al fine di stabilire il permanere delle condizioni per poterli annoverare tra gli *“interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”*.

4. Varianti di carattere non sostanziale

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “*Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93*” prevede, per le varianti non sostanziali l’esonero dal preavviso scritto di cui al comma 1 dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto alle varianti di carattere non sostanziale, di cui all’allegato D della presente deliberazione di Giunta regionale, deve accompagnarsi, alla documentazione progettuale, unicamente una dichiarazione da parte del progettista strutturale con la quale lo stesso, sotto la sua piena responsabilità, asseveri che la variante non è da considerarsi sostanziale rispetto al progetto strutturale depositato.

Si ritiene opportuno precisare che le “*varianti di carattere non sostanziale*” devono essere comunque “comunicate”. In *extrema ratio* tale comunicazione può essere effettuata unitamente alla presentazione della “relazione a strutture ultimate”, ultimo atto utile alla Direzione Lavori, nel descrivere dettagliatamente le opere realizzate e tutto ciò che attiene all’esecuzione lavori, per dare conto delle eventuali variazioni intervenute. Tale ultima condizione non può applicarsi, pertanto la comunicazione deve avvenire prima della fine lavori, nei casi richiamati dal comma 8-bis dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Di conseguenza non si ritiene plausibile la comunicazione “*a posteriori*” di una “variante di carattere non sostanziale” oltretutto dopo aver attestato la conformità delle opere realizzate al progetto depositato/autorizzato.

L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali ai fini strutturali comporta in ogni caso il rispetto di precise disposizioni di leggi e regolamenti sotto gli aspetti urbanistici-architettonici e gli aspetti legati alla sicurezza; le opere dovranno, pertanto, essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

5. Contenuti minimi dei progetti strutturali

(Allegato 1 della Circolare Esplicativa del Dirigente del Servizio Regionale LL.PP. n° AOO_064_06/07/2010-0063622/2010 rivisto alla luce dell'“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17.01.2018)

a) Modulistica – Atti Amministrativi

- Istanza/Comunicazione della committenza; (bollo)
- Denuncia dell’Impresa esecutrice ai sensi dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii.; (bollo)
- Asseverazione del Progettista, del Calcolatore delle strutture e del geologo; (bollo)
- Attestazione del Progettista architettonico; (bollo)
- Nomina ed Accettazione d’incarico del collaudatore ai sensi dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 ss.mm.ii;
- Parere reso dal Comune di competenza in merito alla sanabilità, dal punto di vista urbanistico/edilizio, delle opere abusive realizzate (solo nel caso di progetti in sanatoria).

b) Progetto Architettonico

- Relazione tecnico - illustrativa descrittiva dell’intervento;
- Planimetria catastale della zona;
- Planimetria generale quotata;
- Piante di tutti i piani e della copertura;
- Tutti i prospetti;
- Sezioni longitudinali e trasversali.

c) Strutture

- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 7/19 C.S.LL.PP;
- Tabulati calcoli statici strutture;
- Disegni esecutivi di carpenterie, travi, pilastri ed ogni particolare costruttivo;
- Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie (solai, muri di sostegno, scale, sbalzi, etc.);
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della Circolare n. 7/19 C.S.LL.PP.;
- Piano di manutenzione della struttura dell’opera; (per quelle opere, per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della relativa “Vita Nominale”);
- Le certificazioni e gli allegati previsti all’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 ss.mm.ii. potranno essere depositati, con apposita pratica, prima dell’ultimazione delle opere strutturali.

d) Relazioni Specialistiche

- la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19);
- la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19);
- la relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle NTC e § C3.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).

e) Codici di calcolo automatico

Per analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del decreto ministeriale 17.01.2018 e relativa Circolare esplicativa n. 7/19 C.S.LL.PP.

6. Relazioni ed indagini geologiche e geotecniche

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica, obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni ed in particolare per gli interventi di cui al punto 6.1.1 delle NTC 2018 e per quelli che abbiano “influenza” sulle opere di fondazione della struttura interessata dall’intervento, deve essere preceduta e supportata da un’adeguata campagna di indagini geognostiche (geologiche e geotecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 – NTC 2018).

La relazione geologica, sulla base di specifici rilievi ed indagini, deve contenere una caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC 2018 e § C 6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).

La relazione geotecnica, sulla base di specifiche indagini, deve contenere una caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC 2018 e § C 6.2.2 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/19).

La redazione delle relazioni geologica e geotecnica può essere omessa, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali, per gli interventi di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018 a patto che gli stessi non siano previsti sulle strutture di fondazione o che non vadano a modificare il rapporto sulle sollecitazioni tra le strutture di fondazione ed il terreno di fondazione.

Nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.2. delle NTC 2018, la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata su preesistenti indagini e prove documentate, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali.

In conclusione appare opportuno richiamare alcuni dettami della normativa vigente per effetto dei quali la relazione geologica deve essere redatta e sottoscritta esclusivamente dal geologo, iscritto al relativo albo professionale; mentre la relazione geotecnica deve essere redatta e sottoscritta dal progettista.

7. Sopraelevazioni

Le sopraelevazioni di edifici in muratura, in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti restano disciplinate dall'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Per il rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale territorialmente competente dovrà essere preventivamente acquisito l'atto autorizzativo di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Gli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii. recante *"Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica"*, competenti per territorio dovranno verificare la conformità della progettazione strutturale alle NTC vigenti e quindi rilasciare l'atto autorizzativo. Quest'ultimo, trasmesso per il tramite del competente ufficio comunale o dello sportello unico edilizia al committente dell'attività edilizia, è atto propedeutico al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di sopraelevazione.

Gli stessi Uffici della Città Metropolitana/Provincia nel rilasciare l'autorizzazione in questione esercitano una funzione di controllo finalizzata a certificare il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

In virtù di quanto al precedente capoverso si ritiene non applicabile alla presente fattispecie quanto previsto all'articolo 94, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii.

Istruttoria di progetti di sopraelevazione

Le sopraelevazioni sono consentite purché il complesso della struttura, a lavori ultimati, sia conforme alle NTC 2018 (punto 8.4.3) e alla relativa circolare C.S.LL.PP. n. 7/19.

I progetti di sopraelevazione di edifici con strutture portanti in c.a. e acciaio devono contenere:

1. rilievo architettonico dell'esistente (piante, sezioni, prospetti);
2. ipotesi progettuale (piante, sezioni, prospetti, con chiara indicazione grafica delle eventuali opere da demolire e di quelle da ricostruire);
3. relazione tecnico illustrativa contenente la **valutazione della sicurezza** (di cui al punto 8.3 delle NTC 2018), con l'identificazione dei livelli di sicurezza attuali e raggiunti comprendente:
 - **analisi storico/critica** ed esame della documentazione disponibile (di cui al punto 8.5.1 delle NTC 2018);
 - **caratterizzazione meccanica dei materiali** (di cui al punto 8.5.3 delle NTC 2018) dattate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato (qualora non coincidente con il Progettista delle opere strutturali);
 - **livello di conoscenza** raggiunto e **fattori di confidenza** adottati (di cui al punto 8.5.4 delle NTC 2018);
 - **azioni di calcolo** (di cui al punto 8.5.5 delle NTC 2018);
 - descrizione puntuale degli eventuali **interventi di adeguamento** necessari.
4. (*se non già agli atti dell'Ufficio che dovrà rilasciare l'autorizzazione in questione*) progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i certificati di prove sui materiali e collaudo statico della parte esistente depositato ai sensi

degli articoli 65, 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e articoli 4, 6, 7, della Legge n.1086/71. Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al punto 8.4.3 delle NTC 2018, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 delle stesse NTC;

5. relazione geologica e geotecnica ai sensi del capitolo 6 delle NTC 2018;
6. relazione di cui al Capitolo 10 delle NTC 2018 contenente altresì la descrizione e la quantificazione del distacco con gli edifici adiacenti;
7. tabulati di calcolo pre e post intervento di cui al punto 8.7.5 delle NTC 2018;
8. carpenterie degli impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
9. esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
10. ulteriori allegati di rito.

I progetti di sopraelevazione **di edifici con strutture portanti in muratura** devono contenere:

1. rilievo architettonico dell'esistente (piante, sezioni, prospetti);
2. ipotesi progettuale (piante, sezioni, prospetti, con chiara indicazione grafica delle eventuali opere da demolire e di quelle da ricostruire);
3. relazione tecnico illustrativa contenente la valutazione della sicurezza (di cui al punto 8.3 delle NTC 2018), con l'identificazione dei livelli di sicurezza attuali e raggiunti comprendente:
 - **analisi storico/critica** ed esame della documentazione disponibile (di cui al punto 8.5.1 delle NTC 2018);
 - **caratterizzazione meccanica dei materiali** (di cui al punto 8.5.3 delle NTC 2018) dattate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato (qualora non coincidente con il Progettista delle opere strutturali);
 - **livello di conoscenza** raggiunto e **fattori di confidenza** adottati (di cui al punto 8.5.4 delle NTC 2018);
 - **azioni di calcolo** (di cui al punto 8.5.5 delle NTC 2018);
 - descrizione puntuale degli eventuali **interventi di adeguamento** necessari.
4. progetto strutturale della parte esistente completo di esecutivi di cantiere, collaudo, redatto ai sensi del D.M. 20/11/1987 (in alternativa certificato di consistenza e conservazione delle strutture portanti). Ove non sia disponibile la documentazione del presente punto è necessario, con riferimento al punto 8.4.3 delle NTC 2018, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del punto 8.5 delle NTC innanzi citate;
5. relazione geologica e geotecnica ai sensi del capitolo 6 delle NTC 2018;
6. relazione di cui al capitolo 10 delle NTC 2018 contenente altresì la descrizione e la quantificazione del distacco con gli edifici adiacenti;
7. tabulati di calcolo pre e post intervento di cui al punto 8.7.5 delle NTC 2018;
8. carpenterie degli impalcati compreso quello di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
9. esecutivi degli elementi strutturali compreso quelli di fondazione con evidenziate le eventuali opere di adeguamento;
10. ulteriori allegati di rito.

8. “Conformità strutturale di un immobile”

La normativa vigente non prevede una specifica procedura per la “*sanatoria strutturale*” ad eccezione dei casi consentiti da leggi straordinarie quali quelle relative a “condoni edilizi”.

Tuttavia, gli articoli 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recentemente modificati dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, convertito con modifiche e integrazioni con Legge n. 105 del 24 luglio 2024, consentono di poter effettuare una cosiddetta “*sanatoria a regime ordinario*” anche per gli aspetti strutturali, oltre che per quelli edilizi (in cui possono ritenersi a diritto ricompresi) e urbanistici, attraverso l’istituto dell’“**accertamento di conformità**”.

In linea del tutto generale l’“*accertamento di conformità*” è volto alla *regolarizzazione di abusi “formali”*, in quanto l’opera è stata sì effettuata senza il preventivo titolo o in difformità dallo stesso, ma senza violare la disciplina urbanistica ed edilizia, anche per gli aspetti strutturali/sismici.

Il Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, convertito con modifiche e integrazioni con Legge n. 105 del 24 luglio 2024, ha introdotto modifiche al regime dell’accertamento di conformità, distinguendo e disciplinando le ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (regolate dall’articolo 36 del DPR 380/2001) da quelle di parziali difformità e di variazioni essenziali (regolate dall’articolo 36-bis del DPR 380/2001).

a) Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (art. 36 DPR 380/2001).

L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 riguarda gli interventi realizzati:

- *in assenza di permesso di costruire;*
- *in totale difformità dal permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 31 del DPR 380/2001;*
- *in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1 del DPR 380/2001;*
- *in totale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1 del DPR 380/2001”.*

In questi casi, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta *conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda* (cd. *doppia conformità*).

Sono esclusi da tale incombenza solo gli “interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” e “le varianti non sostanziali” per i quali è ammesso il deposito tardivo degli elaborati, rispettivamente presso il Comune e la Città Metropolitana/Provincia competente per territorio.

La richiesta del “permesso in sanatoria art.36” deve essere inoltrata dal responsabile dell’abuso al competente ufficio tecnico comunale completa di tutti gli elaborati scritto-grafici necessari, tra l’altro:

- a individuare la tipologia di difformità (a cura del tecnico incaricato e confermata dagli uffici tecnici comunali);
- dimostrare lo stato di fatto dell’immobile (a cura del tecnico incaricato – es. rilievo architettonico);
- dimostrare la conformità dell’immobile alla disciplina urbanistica ed edilizia (compresi gli aspetti strutturali e la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC) secondo il principio della doppia

conformità (epoca dell'abuso e momento della presentazione della domanda - a cura del tecnico incaricato).

In particolare, la documentazione relativa agli aspetti strutturali, atta a dimostrare il rispetto delle norme tecniche secondo le disposizioni di cui all'art.36 del DPR 380/2001, dovrà essere inviata, da parte del competente ufficio tecnico comunale, agli uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante "*Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica*".

Questi ultimi verificato nel merito il contenuto di tale documentazione ed accertato positivamente il rispetto delle norme tecniche secondo il principio della doppia conformità rilasceranno il "***certificato di conformità alle norme tecniche per le costruzioni***" che sarà trasmesso all'ufficio tecnico comunale competente per territorio. L'acquisizione del predetto certificato da parte dell'Amministrazione Comunale è propedeutica al rilascio del "permesso in sanatoria" ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001.

Se a seguito delle verifiche effettuate risulta che le opere oggetto di accertamento di conformità non sono rispettose delle norme tecniche secondo le disposizioni di cui agli artt.36 del DPR 380/2001, l'accertamento di conformità non è possibile. Infatti non vi è spazio per la sanatoria "condizionata" alla contestuale realizzazione di opere di adeguamento (cfr., ex multis, Corte Costituzionale 101/2013, Cons.di Stato 6180/2022, Cass.Pen. 4222/2023).

Resta fermo il percorso di natura "penale" tracciato dagli articoli da 95 a 101 del DPR n.380/2001 a seguito di accertamento di violazioni di cui al capo IV - parte II del DPR in questione.

Se le opere oggetto di "accertamento di conformità art36" sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto già in regola con le norme tecniche e con la sismicità in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria (e con le procedure di deposito ad esse collegate) ed il procedimento si conclude positivamente, si procede alla redazione del regolare certificato di collaudo statico (se non già presente) e ad aggiornare il progetto regolarmente depositato con gli elaborati architettonici di cui all'accertamento di conformità stesso.

Se le opere oggetto di "accertamento di conformità art36" sono state denunciate ed eseguite sulla base di un progetto effettuato con le norme tecniche e la sismicità vigenti alla data della costruzione (e con le relative regole procedurali), si procede con le verifiche tecniche che consentano, qualora possibile, di dimostrare la conformità delle opere anche alle norme tecniche e alla sismicità della zona (se diverse) in vigore al momento della domanda di permesso in sanatoria. In caso positivo verrà rilasciato dagli uffici della Città Metropolitana/Provincia il predetto "***certificato di conformità alle norme tecniche per le costruzioni***". In tali circostanze il certificato di collaudo si può ritenere ricompreso nella valutazione della sicurezza effettuata dal tecnico incaricato.

In tale casistica possono essere ricomprese anche le costruzioni in muratura realizzate in zona non sismica prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 novembre 1987. Infatti per queste tipologie edilizie la mancanza del progetto strutturale (e del relativo deposito) non sono addebitabili ad una violazione di legge ma al quadro normativo all'epoca vigente che non prevedeva l'obbligo del deposito del progetto.

Se le opere oggetto di "accertamento di conformità art36" non risultano accompagnate dal deposito del progetto, dovuto all'epoca della realizzazione, presso gli organi competenti, è necessario procedere come

riportato a pagina 18 del presente documento seguendo la procedura che porta al rilascio del “***certificato di conformità alle norme tecniche per le costruzioni***”.

Se le verifiche, nelle condizioni sopra riportate, non risultano soddisfatte si ricade nel caso della sanatoria non ammissibile.

In tali circostanze solo a conclusione delle procedure di cui agli articoli da 98 a 100 del DPR 380/2001, ovvero a seguito del provvedimento definitivo del Giudice, si potrà procedere, laddove ne ricorrono le condizioni, al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'articolo 94, che autorizza contestualmente l'esecuzione degli interventi di rinforzo/miglioramento/adeguamento necessari in esito alle verifiche condotte dal tecnico incaricato.

Si precisa, inoltre, che non si ritiene opportuna la contestuale presentazione di un'istanza di “*accertamento di conformità art36*” e di un'istanza di “*sopraelevazione art90*” per effetto del precitato principio che non vi è spazio per la sanatoria “condizionata” alla contestuale realizzazione di opere di adeguamento (cfr., ex multis, Corte Costituzionale 101/2013, Cons.di Stato 6180/2022, Cass.Pen. 4222/2023).

b) Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali (art. 36-bis DPR 380/2001).

L'accertamento di conformità delineato dall'art. 36-bis del DPR 380/2001 riguarda gli interventi realizzati:

- in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 del DPR 380/2001;
- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37 del DPR 380/2001;
- in variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/2001 e, più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 maggio 1985 n.26.

In tali casi, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti “*conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione*” (c.d. *doppia conformità semplificata*).

La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. In particolare l'attestazione della conformità edilizia è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento (da provarsi come indicato al comma 3 dell'articolo 36-bis).

In merito al periodo precedente si ritiene opportuno che, trattandosi di interventi già realizzati, l'esame dei requisiti di sicurezza strutturale e sismica, contenuti preferibilmente in un'apposita relazione tecnica, debba essere condotto con l'approccio previsto per le costruzioni esistenti, di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, seppur con i requisiti previsti dalle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione.

Nel caso in cui l'accertamento di conformità art.36-bis interessi un immobile già ubicato in zona sismica (I e II) al momento della sua realizzazione il tecnico deve attestare il rispetto delle prescrizioni di cui alla parte II - capo IV - sezione I del DPR 380/2001. Tale attestazione riferita al momento di realizzazione dell'intervento, unitamente al progetto di cui all'articolo 93 comma 3 ed al paragrafo 5 del presente

allegato (ovvero, trattandosi di opere difformi ma già realizzate, agli elaborati grafici ed alle valutazioni analitiche del caso), devono essere trasmessi allo sportello unico che provvede ad inoltrarli agli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, competenti per territorio, per l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del DPR 380/2001 ovvero soggette al controllo per sorteggio in caso di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza (cfr. paragrafo 2 del presente allegato).

Al riguardo si ritiene opportuno che, data la tipologia di difformità in argomento (tra le "tolleranze costruttive" e le "totali difformità") e che la materia rileva ai fini della pubblica incolumità, in caso di interventi realizzati in comuni classificati a bassa sismicità (zone III e IV) o non classificati sismici all'epoca dell'intervento (da provarsi come indicato al comma 3 dell'articolo 36-bis), la dichiarazione del professionista (preferibilmente resa in un'apposita relazione tecnica) unitamente al progetto di cui all'articolo 93 comma 3 ed al paragrafo 5 del presente allegato (ovvero, trattandosi di opere difformi ma già realizzate, agli elaborati grafici ed alle valutazioni analitiche/quantitative secondo quanto prescritto per le costruzioni esistenti ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni), devono essere trasmessi allo sportello unico che provvede ad inoltrarli, per il deposito, agli Uffici della Città Metropolitana/Provincia, competenti per territorio, per essere assoggettate al controllo per sorteggio (cfr. paragrafo 2 del presente allegato).

Nel caso in cui gli interventi difformi non siano rispettosi delle norme tecniche vigenti all'epoca della loro realizzazione il comma 2 dell'articolo 36-bis prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria possa essere condizionato *"alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate"*. In tale fattispecie gli interventi edilizi a farsi, necessari per la messa in sicurezza dell'immobile, andranno regolarmente autorizzati, previo opportuno titolo edilizio nell'ambito del procedimento in sanatoria, e depositati o autorizzati (articoli 93 e 94 del DPR 380/2001) a seconda della tipologia d'intervento stesso.

Pertanto, nei casi previsti dall'art. 36 del DPR 380/2001, si ritiene applicabile il principio di carattere generale che prevede la doppia conformità dell'intervento *"abusivamente realizzato"* sia con la normativa urbanistico/edilizia sia con quella strutturale (cd. "principio della doppia conformità urbanistica e strutturale") da accertarsi sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione dell'istanza.

Tale principio, invece, non trova applicazione nei casi previsti dall'art. 36-bis del DPR 380/2001, allorquando il requisito della conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia (nonché strutturale) va accertato con riferimento al momento della realizzazione delle opere in difformità parziale o in variazione essenziale e non anche al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità.

Per quanto attiene la regolarizzazione degli aspetti della sicurezza strutturale e antisismica degli interventi eseguiti in difformità entro le cosiddette "tolleranze costruttive" di cui all'articolo 34-bis si applica quanto previsto al comma 3-bis dello stesso articolo. Non è previsto alcun adempimento per le difformità oggi riconducibili a "tolleranze costruttive", ai sensi del novellato articolo 34-bis, realizzate in comuni non classificati sismici o classificati a bassa sismicità (zone III e IV) all'epoca dell'intervento (da provarsi come indicato al comma 3 dell'articolo 36-bis).

Resta fermo il percorso di natura "penale" tracciato dagli articoli da 95 a 101 del DPR n.380/2001 a seguito di accertamento di violazioni di cui al capo IV - parte II del D.P.R. in questione.

Si precisa, infine, che eventuali situazioni che dovessero esulare da quanto riportato nel presente paragrafo saranno valutate caso per caso in ossequio alla normativa vigente.

9. Deposito “Relazione a strutture ultimate”

La **“relazione a struttura ultimata”** di cui all’articolo 65 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., deve essere depositata, a cura del direttore dei lavori e tramite PEC, presso il competente Ufficio comunale, ovvero allo Sportello Unico per l’Edilizia, ove costituito, che restituirà allo stesso direttore dei lavori, sempre via PEC, l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione stessa.

Il medesimo Ufficio Comunale, ovvero lo Sportello Unico per l’Edilizia, ove costituito, provvederà a trasmettere una copia di tale relazione ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia.

La relazione a struttura ultimata dovrà contenere la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Direttore dei Lavori di seguito riportata: *“Le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, con l’osservanza delle Norme e prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e secondo le buone regole dell’arte.”*

Per le opere non soggette agli adempimenti previsti all’articolo 65 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., la Relazione a strutture ultimate è sostituita con la **“comunicazione di fine lavori”** a firma del Direttore dei Lavori che dovrà riportare in calce la Dichiarazione di Conformità di cui al comma precedente ed essere depositata con le stesse procedure previste al presente paragrafo.

10.Certificato di collaudo e agibilità degli immobili

Il “*Certificato di Collaudo Statico*” di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., relativo alle costruzioni sottoposte ai regimi di cui agli articoli 93 e 94, dovrà essere inviato, tramite PEC, al competente ufficio della Città Metropolitana/Provincia e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il deposito del certificato di collaudo statico (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC o dalla ricevuta rilasciata dal portale telematico) equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 62.

Per la redazione del certificato di collaudo è necessaria l’iscrizione almeno decennale all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti e che il collaudatore non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

Si rammenta che, per gli interventi edili di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b) numero 2) e lettera c) numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, l’articolo 67 comma 8-ter del medesimo decreto prevede che il “certificato di collaudo” sia sostituito dalla “dichiarazione di regolare esecuzione” resa dal direttore dei lavori.

Solo dopo la redazione del certificato di collaudo e la presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata, di cui all’articolo 24 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, si potranno utilizzare le costruzioni.

A tal riguardo sono giunte nel corso degli anni diverse richieste di parere circa l’utilizzo, ritenuto ammissibile da parte di alcune amministrazioni comunali pugliesi, del “*certificato o certificazione di idoneità statica*” per il rilascio del “*certificato di agibilità*” relativamente a opere realizzate con difformità e variazioni non essenziali rispetto al progetto originariamente approvato (ad esempio modifiche nella disposizione degli ambienti e del corpo scala, modifiche di prospetti, aggetti e bucature, ecc...).

Tale circostanza riguarda in maniera prevalente, ma non esclusiva, i tessuti edili storici, o comunque consolidati, interessati da interventi finalizzati al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Si precisa che il “*certificato di idoneità statica*” (si veda nel dettaglio il successivo punto 11) di cui all’articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 recante “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali*” è documento che afferisce esclusivamente a pratiche di “condono edilizio” di cui alle leggi in materia che si sono succedute negli anni (Legge 28 febbraio 1985 n.47, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e Legge 24 novembre 2003, n. 326).

Il già citato articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che, ai fini dell’agibilità dell’immobile, il soggetto titolare del titolo edilizio, al termine dei lavori, presenta allo sportello unico per l’edilizia, una segnalazione certificata per interventi edili relativi a:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Tra i documenti da allegare alla segnalazione certificata il comma 5, dell’articolo in questione, prevede espressamente il “*Certificato di collaudo statico*”, di cui all’articolo 67 del medesimo decreto, o nei casi disciplinati dal comma 8-bis, la “dichiarazione di regolare esecuzione” resa dal direttore dei lavori.

L'obbligatorietà della presenza del "certificato di collaudo statico" riguarda, non solo i casi in cui tale certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai punti a) e b), ma anche quelli in cui gli interventi interessano edifici esistenti, come quelli di cui al punto c).

Talvolta il certificato di collaudo potrebbe essere assente (mancante o non reperibile).

Fermo restando la presenza del titolo edilizio rilasciata dal Comune competente, l'assenza del certificato di collaudo può essere riconducibile ad uno dei seguenti casi:

- A. L'edificio non è mai stato collaudato in quanto iniziato a costruire in data antecedente al 17 giugno 1940 (data di entrata in vigore del Regio Decreto 16 novembre 1939 n. 2229); antecedentemente a tale data non era previsto alcun tipo di collaudo.
- B. L'edificio non è mai stato collaudato perché iniziato a costruire tra il 17 giugno 1940 e il 6 agosto 1972 (data di entrata in vigore della Legge 5 novembre 1971 n. 1086) e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio semplice o armato"; per questa tipologia di edificio, in tale lasso di tempo, non era previsto alcun tipo di collaudo.
- C. L'edificio non è mai stato collaudato perché iniziato a costruire tra il 6 agosto 1972 e il 19 dicembre 1987 (data di entrata in vigore definitiva del Decreto Ministeriale 20 novembre 1987), e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica"; edificio per il quale non era previsto il collaudo ai sensi dell'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n.1086 in quanto non compreso tra le tipologie di cui all'articolo 1 della stessa norma. L'art. 4 della Legge n. 1086/1971 prevede che le opere, di cui ai primi tre capoversi dell'articolo 1 della medesima legge, devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. A tal proposito, la Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951, precisa che per opere composte da un "complesso di strutture" in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica "si considerano, ai sensi della Legge 1086/1971, quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.
Sono quindi escluse dall'applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 1086/1971, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera e, pertanto, non soggetto all'obbligo di essere sottoposte a collaudo statico.

Nei casi sopra citati non è necessaria alcuna documentazione che attesti l'idoneità statica della struttura in quanto trattasi di costruzioni, con regolare titolo edilizio, realizzate con opere strutturali non soggette, *ab origine*, all'obbligo del collaudo.

Solo per le succitate situazioni, fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli articoli 71 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, si ritiene possibile che la "sicurezza strutturale" degli edifici, imprescindibile in sede di rilascio dell'agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**", redatto con l'approccio previsto per le costruzioni esistenti, di cui alle vigenti norme

tecniche per le costruzioni, seppur con i requisiti previsti dalle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione.

Tale strumento si ritiene possa essere altresì utilizzato per le fattispecie di cui all'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii (ad esempio: modifiche nella disposizione degli ambienti e del corpo scala, modifiche di prospetti, aggetti e bucature) che non comportino "variazione essenziale" alla struttura originariamente approvata ed in possesso di regolare titolo edilizio in aree non soggette, all'epoca della realizzazione, all'obbligo del deposito e/o dell'autorizzazione.

La "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**", non deve necessariamente riferirsi alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti nel momento della richiesta del certificato di agibilità, bensì alle regole in vigore al momento di realizzazione delle opere, a sostituzione cioè di quell'originario certificato di collaudo non originariamente previsto. Se presente, infatti, il certificato di collaudo statico da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità sarebbe comunque riferito alla bontà della costruzione così come realizzata secondo le regole in vigore nel momento dell'esecuzione della stessa.

In generale si sottolinea che la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, per il fatto che quest'ultimo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.); tuttavia, la "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**" può contenere (sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali; in particolare, cioè, la "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**", come il certificato di collaudo, contiene gli elementi principali che hanno portato alla formazione del convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione.

Nei casi non riconducibili a quelli sopra elencati (lettere A, B, C), e cioè per gli edifici sempre in possesso di regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune competente, ma con opere strutturali:

1. in "conglomerato cementizio semplice o armato", costruiti a partire dal 17 giugno 1940 (data di entrata in vigore del Regio Decreto n.2229/1939);
2. in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica", iniziati a costruire a partire dal 6 agosto 1972 (data di entrata in vigore della Legge n.1086/1971);
3. con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, iniziati a costruire a partire dal 19 dicembre 1987 (data di entrata in vigore definitiva del Decreto Ministeriale 20 novembre 1987);

e non dotati di precedente attestazione di agibilità, la mancanza del certificato di collaudo non può essere formalmente giustificabile; pertanto, la richiesta di agibilità a seguito di interventi di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali "*a posteriori in sanatoria*" e dal successivo collaudo statico, secondo regole stabilite dalle norme vigenti (TAR Reggio Calabria n. 584/2019).

Per tali tipologie di edifici, ricadenti nelle aree della Puglia ora classificate come zone sismiche 3 e 4, si considerano le seguenti casistiche (già previste e disciplinate dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166, recante "*DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive*", che in questo documento deve ritenersi riversata interamente anche relativamente alle competenze dei Comuni in tema di "deposito tardivo"):

- a) per gli edifici realizzati in totale difformità o in assenza del titolo edilizio vanno applicate le procedure vigenti per le costruzioni totalmente abusive;
- b) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali, sino al collaudo, sia stata iniziata e non conclusa o mai iniziata e con inizio lavori precedente al 29/09/2009 per la **zona 4** (D.G.R. n.1626/2009 che sancisce l'obbligo in Puglia del calcolo antisismico anche nella zona 4) e al 15/09/2005 per la **zona 3** (obbligo del calcolo antisismico introdotto con il D.M.15/09/2005), è possibile procedere al **tardivo deposito** e adempimento di cui agli artt. 65, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii e alle conseguenti comunicazioni.

Si precisa in merito che:

- l'inizio lavori debba essere attestato dal Comune ovvero opportunamente documentato;
- l'adempimento "tardivo" non solleva comunque il soggetto obbligato dalle pene stabilite agli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R.n.380/2001 e ss.mm.ii. (attuale contenitore della L.n.1086/1971).

- c) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali non sia mai stata iniziata e con inizio lavori successivo al 29/09/2009, per la **zona 4**, e al 15/09/2005, per la **zona 3**, perciò con obbligo di calcolo antisismico, la **procedura di cui alla precedente lettera b) non è applicabile** e per questi permangono, laddove e per quanto applicabili, le procedure tracciate agli articoli da 95 a 100 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii. che si concludono con l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del predetto decreto;

Per interventi in possesso di regolare titolo edilizio per i quali la procedura di deposito dei calcoli strutturali sia stata iniziata e non conclusa, con il deposito della relazione a strutture ultimate e del collaudo, ma siano state eseguite le prove sui campioni di calcestruzzo e di acciaio prelevati al momento della realizzazione dell'edificio è sempre possibile procedere al tardivo deposito e completamento della relativa pratica sismica fermo restando le segnalazioni all'Autorità giudiziaria competente (si veda al riguardo il paragrafo 13 del presente allegato). Se per il caso appena descritto non siano presenti le prove sui campioni di calcestruzzo e di acciaio prelevati al momento della realizzazione dell'edificio si ricorre nel caso che prevede l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii.

- d) per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio con inizio lavori precedente al 29/09/2009, per la **zona 4**, e precedente al 15/09/2005, per la **zona 3**, e modificate con ulteriori titoli edilizi successivamente al 29/09/2009 per la **zona 4** e successivamente al 15/09/2005 per la **zona 3** (casi di procedure a cavallo), si verificano i seguenti casi:
 - modifiche non riconducibili alle cosiddette "opere prive di rilevanza", di cui all'allegato C punto 1, il **deposito tardivo non può essere accettato** e si dovrà procedere come per gli edifici realizzati in vigenza delle norme antisismiche. Questo si applica anche nel caso in cui si sia provveduto al deposito originario con modifiche successive o non fosse avvenuto l'inizio dei lavori;
 - modifiche riconducibili alle cosiddette "opere prive di rilevanza", di cui all'allegato C punto 1, è possibile procedere al **tardivo deposito come per la fattispecie b)**.

Da quanto appena descritto ne consegue che per gli edifici in possesso di regolare titolo edilizio realizzati in zona sismica 1 e 2 (ovvero soggetti a regime autorizzatorio) si applica, per similitudine, quanto previsto al precedente punto c).

Un doveroso approfondimento è opportuno farlo, anche a seguito di diversi casi segnalati, in merito ai fabbricati in muratura portante con l'obiettivo di chiarire in maniera univoca le procedure e gli adempimenti previsti su tali tipologie edilizie.

Gli edifici in muratura, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, risultavano disciplinati dal Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 il quale, benché non prevedeva alcuna forma di deposito dei progetti strutturali, al Capitolo 4 introduceva l'obbligo del collaudo statico con le modalità esplicate nello stesso articolo. In sostanza dall'entrata in vigore del suddetto decreto, 19 dicembre 1987, era fatto obbligo di sottoporre a collaudo statico gli edifici in muratura portante. Il collaudo doveva essere conservato a prova del rispetto della normativa e per accertamenti che eventualmente si fossero resi necessari, ove il regolamento comunale non prevedesse, espressamente, il deposito per il rilascio della licenza d'uso (agibilità).

Resta fermo che non possono essere ritenuti ammissibili "certificati di idoneità statica" in luogo del "certificato di collaudo" anche per i fabbricati in muratura.

La "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**" deve essere sempre riferita a tutte le strutture che interessano la sicurezza della costruzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità. Pertanto, nel caso di richiesta che interessa soltanto una porzione della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare: così ad esempio, nel caso di verifiche di tipo sismico (ove prescritte al momento della costruzione) sarà necessario individuare "*l'unità strutturale indipendente*", mentre per le verifiche statiche sarà possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione che da cielo a terra, comprese le fondazioni, comprenda il volume edificato oggetto di richiesta del certificato di agibilità (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dal volume stesso).

Pertanto, anche qualora l'opera soggetta al certificato di agibilità sia stata in precedenza già collaudata, e sia quindi disponibile il certificato di collaudo statico, è comunque necessario verificare che tale certificato si riferisca all'intera sicurezza strutturale come descritta nel capoverso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio, o a singoli interventi locali effettuati, e nemmeno a interventi di miglioramento: la sicurezza delle opere rispetto alle norme vigenti all'epoca della costruzione deve essere globale: ai fini della richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii, non può essere accettato un documento che non riguardi la piena sicurezza dell'intera porzione di costruzione in oggetto, ancorché basato su norme vigenti all'epoca della costruzione.

Generalmente comunque, le verifiche effettuate su edifici esistenti, indipendentemente dalle norme tecniche a cui ci si deve riferire e dalla sismicità della zona, possono essere effettuate seguendo gli stessi principi indicati nelle attuali NTC 2018 (nel capitolo 8) e nella relativa circolare applicativa. In particolare, cioè, non è necessario verificare il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le nuove costruzioni, purché il tecnico incaricato dimostri, sotto la sua responsabilità, che siano garantite comunque, secondo i casi, le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per gli stati limite considerati.

Per la redazione della "**dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile**" in analogia al certificato di collaudo statico si richiede il requisito relativo all'anzianità di iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni.

La ***"dichiarazione asseverata della sicurezza strutturale dell'immobile"*** deve tener conto di quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 del DM 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP., relativamente alla ***"riparazione e agli interventi locali"*** che riguardano ***"singole parti e/o elementi della struttura"***, in cui si richiede una ***"relazione tecnica"*** con la quale si procede ***"alla valutazione della sicurezza riferita esclusivamente alle parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti"***.

11.Certificato di idoneità statica/sismica

Il “***certificato di idoneità statica***”, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano con l’articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985 n.47 recante “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali*”, è un documento che viene allegato alla domanda di **condono edilizio**, a cui esclusivamente afferisce, di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n.47 (“*primo condono*”), alla Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“*secondo condono*”) e alla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (“*terzo condono*”).

Tale certificato deve essere obbligatoriamente presentato soltanto nel caso in cui le opere oggetto di condono siano di volumetria superiore a 450mc, riferita alla volumetria globale dell’opera.

Nel caso però di edifici abusivi realizzati in zone già sottoposte a vincolo sismico gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la loro volumetria.

Il certificato di idoneità statica deve essere presentato **esclusivamente** al Comune presso il quale è incardinato il procedimento amministrativo di condono edilizio.

Non è prevista, a norma di legge, la presentazione del “***certificato di idoneità statica***” a qualsivoglia altro ente (Regione Puglia – ex Genio Civile ovvero enti delegati in forza del decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante “*Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l’edilizia sismica*”).

La redazione di tale documento dovrà avvenire a cura e responsabilità di tecnico abilitato all’esercizio della professione secondo le prescrizioni riportate nel decreto ministeriale 15 maggio 1985 recante “*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive*”.

In linea generale il tecnico incaricato, per il quale non sono previsti requisiti relativi all’anzianità di iscrizione all’albo professionale anche se è doveroso sottolineare la rilevanza e delicatezza del compito, deve procedere alla certificazione tenendo conto delle norme di calcolo strutturale vigenti al tempo dell’accertamento (cioè nel momento della domanda di condono), ma con le deroghe previste appositamente dal decreto ministeriale 15 maggio 1985.

Gli accertamenti del tecnico possono essere eseguiti senza tener conto della sismicità della zona solo ed esclusivamente nel caso in cui la costruzioni (o loro porzioni) siano state realizzate in modo abusivo prima della dichiarazione di sismicità della zona.

Viceversa, in presenza di costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, gli accertamenti devono tener conto della sismicità della zona (in tali casi sarebbe più corretto parlare di “***certificato di idoneità statica e sismica***”) e, nel caso in cui il progetto necessiti di adeguamento, gli accertamenti devono essere effettuati qualunque sia la volumetria della porzione abusiva.

Qualora l’opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata, il certificato non è in generale necessario, indipendentemente dalla data a cui risale il collaudo, con le specificazioni di seguito riportate.

Il certificato di idoneità statica deve essere sempre riferito a tutte le strutture che interessano la sicurezza della porzione di costruzione oggetto di condono. Pertanto, nel caso di opere da condonare che interessino soltanto una parte della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare, e in particolare:

- nel caso siano previste verifiche di tipo sismico, è necessario individuare l'unità strutturali indipendente;
- per le verifiche statiche è invece possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione da cielo a terra (comprese le fondazioni) che comprenda il volume oggetto di condono (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dalla costruzione abusiva).

Pertanto, quando l'opera oggetto di condono sia stata in precedenza già collaudata, il certificato di idoneità statica non è necessario ma è comunque opportuno verificare che il precedente collaudo statico si riferisca all'intera sicurezza strutturale, come descritta in precedenza, e non esclusivamente a porzioni di edificio o a singoli interventi locali effettuati.

Al certificato di idoneità statica dovrà essere allegata copia dell'istanza di condono.

I grafici, i calcoli di verifica, le prove di carico, le indagini e quanto necessario al tecnico incaricato per certificare l'idoneità statica della struttura in esame dovranno essere conservati dal professionista ed eventualmente prodotti su richiesta delle autorità preposte.

La documentazione tecnica di cui sopra si intende necessario supporto tecnico, e non quale parte integrante, del certificato di idoneità statica.

Il disposto di cui all'articolo 4 del decreto legge 12 gennaio 1988 n.2 ha prescritto la presentazione della documentazione di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 e ss.mm.ii esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc) da assoggettare, eventualmente, a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano realizzate prima, che dopo, la dichiarazione di sismicità dell'area.

12.Parere di compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del D.P.R.**n.380/2001 e ss.mm.ii.**

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" alla parte II, "Normativa tecnica per l'edilizia", capo IV disciplina i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In particolare all'articolo 89, comma 1, il succitato D.P.R., riprendendo quanto già previsto dall'articolo 13 della legge 3 febbraio 1974 - n.64, recita - *"Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio".*

In primo luogo ed in merito all'applicazione del predetto assunto normativo appare opportuno precisare che la Regione Puglia a partire dal 18 marzo 2004 (giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.33 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004 n.153) ha provveduto a riclassificare da un punto di vista sismico l'intero territorio regionale, recependo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n.3274.

Pertanto con la D.G.R. succitata tutti i comuni pugliesi, anche quelli che prima erano "*classificati non sismici*", sono divenuti sismici e, di conseguenza, soggetti a quanto previsto dalla "Sezione I – Norma per le costruzioni in zone sismiche" di cui alla parte II, capo IV, del D.P.R. n.380/2001 ed in particolare a quanto statuito dall'articolo 89.

Viene, quindi, sancito a partire da tale data, 18 marzo 2004, l'assunto normativo secondo il quale in ogni Comune della Regione Puglia tutti gli strumenti urbanistici, *siano essi generali e/o attuativi* e le loro varianti, debbano essere dotati del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. attestante la compatibilità delle loro previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio nel quale andranno a produrre effetti.

Tale obbligo normativo trova ragione nella precisa volontà del legislatore di attribuire all'articolo 89 del "Testo Unico Edilizia" il rango di norma di principio in materia sia di "governo del territorio" sia di "protezione civile", in quanto volto ad assicurare la tutela dell'incolumità pubblica sin dalle primissime fasi pianificatorie.

Un'ulteriore necessaria precisazione si ritiene opportuna a riguardo della tipologia di varianti da sottoporre al parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001.

In linea generale sono da sottoporre al parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. tutte le varianti ai vigenti strumenti urbanistici che prevedano la possibilità di realizzare manufatti/costruzioni su aree attualmente libere da opere edilizie.

Rientrano in tale fattispecie anche le *varianti, agli strumenti urbanistici generali o attuativi*, che prevedono una nuova localizzazione delle aree destinate ad ospitare manufatti/costruzioni. In tale caso l'Ufficio regionale competente potrà esprimere, su richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, un nuovo parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. ovvero confermare, o rivedere, nei contenuti il parere eventualmente già espresso in fase di adozione dello strumento urbanistico generale o di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

In merito, poi, alla corretta applicazione/interpretazione della Deliberazione di Giunta Regionale 3

giugno 2010 n.1309 relativamente al paragrafo intitolato “*Adempimenti art.89 D.P.R. n.380/01 ss.mm.ii.*” presente nell’allegato “*documento tecnico*” si rappresenta quanto segue.

In tale paragrafo viene precisato che “*non ogni tipo di variante degli strumenti urbanistici necessita del parere, ma solo quelle varianti che comportano modificazioni su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica e, cioè sugli elementi indicati, ex art.4 legge n.64 del 1974, giusta art.84 D.P.R.n°380/01 di seguito riportati integralmente:*

- *l’altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;*
- *le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;*
- *le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;*
- *il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;*
- *le tipologie costruttive per le fondazioni e le arti in elevazione”.*

Si ritiene nel merito applicabile il contenuto della su richiamata D.G.R. n. 1309/2010 a condizione che:

- lo strumento urbanistico generale o attuativo oggetto di variante abbia già acquisito all’atto dell’adozione/approvazione il parere di cui all’art.89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.;
- che la variante allo strumento urbanistico preveda il rispetto delle condizioni geomorfologiche del territorio di cui al parere già rilasciato in precedenza;
- che la variante allo strumento urbanistico non preveda le modificazioni su elementi rilevanti ex art. 84 del DPR n. 380/2001 e non preveda la realizzazione di ulteriori manufatti che interferiscano con le citate condizioni geomorfologiche.

Nell’ipotesi in cui il parere di cui all’articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., relativamente allo strumento urbanistico generale o attuativo oggetto di variante, sia mancante o non reperibile, perché non dovuto all’epoca dell’adozione/approvazione o per altro motivo, e la variante preveda la possibilità di realizzare manufatti/costruzioni su aree attualmente libere da opere edilizie, sarà sempre necessario sottoporre la variante all’iter tecnico/amministrativo volto al rilascio del prescritto parere di cui all’articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.

In sintesi, considerando le evoluzioni normative che si sono succedute negli ultimi anni sia in campo sismico che urbanistico e l’estremizzazione dei fenomeni idro-geomorfologici in atto legati ai cambiamenti climatici, si ritiene opportuno che tutte le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ed in particolare quelle che prevedano nuove edificazioni su aree attualmente libere, siano sottoposte ad un’approfondita valutazione di merito da parte di questo Servizio al fine di perseguire la massima tutela dell’incolumità pubblica in ragione delle condizioni idro-geomorfologiche del territorio regionale.

Si reputa, infine, necessario riepilogare e precisare, nei contenuti e relativamente alle scansioni temporali, la procedura tecnico-amministrativa volta al rilascio del parere di cui all’articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii.

La richiesta di parere di compatibilità geomorfologica, di cui all’articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., deve essere inoltrata, esclusivamente tramite pec (all’indirizzo servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it), dall’Ufficio comunale preposto all’adozione/approvazione dello strumento urbanistico generale o attuativo.

Nel caso di strumento urbanistico generale, e relative varianti, il parere di cui all’articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. deve necessariamente essere richiesto, e di conseguenza acquisito, prima

dell'atto di adozione.

Nel caso, invece, di strumento urbanistico attuativo, e relative varianti, il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii. deve necessariamente essere richiesto, e di conseguenza acquisito, prima dell'atto di approvazione finale.

La richiesta di parere di compatibilità geomorfologica, di cui all'articolo 89 del D.P.R.380/2001 e ss.mm.ii., deve essere accompagnata dai seguenti documenti, sempre in formato digitale e firmati digitalmente:

1. Documenti urbanistici:

a. *caso di strumenti urbanistici generali:*

- planimetrie generali e di dettaglio del nuovo strumento urbanistico (con particolare riguardo alle aree "attualmente libere" interessate da completamenti/espansioni/trasformazioni);
- relazione tecnica/illustrativa;
- norme tecniche di attuazione;

b. *caso di varianti agli strumenti urbanistici, piani attuativi o lottizzazioni:*

- stralcio del piano urbanistico vigente e relative norme tecniche;
- relazione tecnica/illustrativa (con la chiara indicazione, per gli strumenti attuativi o lottizzazioni di iniziativa privata, dell'estensione complessiva dell'area interessata);
- planimetria su ortofoto dell'area interessata dalla variante allo strumento urbanistico, dal piano attuativo o dalla lottizzazione;
- planimetria di dettaglio con chiara indicazione dell'impronta degli edifici previsti nel piano;
- shapefile (SR: UTM WGS84 33N) con indicazione dell'area interessata dalla variante allo strumento urbanistico, dal piano attuativo o dalla lottizzazione e degli eventuali edifici in progetto.

2. Documenti tecnici (geologici e geomorfologici):

Relazione che analizzi le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area interessata dallo strumento urbanistico ovvero dal piano attuativo ovvero dal piano di lottizzazione. Tale relazione redatta e firmata da professionista abilitato, in conformità alla normativa vigente, deve contenere:

- a. l'inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico dell'area interessata;
- b. la definizione dell'azione sismica di progetto e l'individuazione della categoria di sottosuolo attraverso misure eseguite in situ della velocità di propagazione delle onde di taglio V_{se} con indicazione della metodologia adottata, (RE.MI., MASW, SASW ecc.), così come indicato ai punti 3.2.2, 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17/01/2018. Le indagini dirette e/o indirette dovranno essere chiaramente cartografate e georeferenziate;
- c. un'analisi di compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto ai contenuti:
 - del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia ovvero, a seconda del territorio interessato, rispetto ai contenuti del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata;
 - del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
 - del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 relativamente al "vincolo idrogeologico";
- d. dichiarazione, se dovuta, di cui all'articolo 4 quater delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata;
- e. un'analisi dei fattori di pericolosità che caratterizzano l'area di interesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: franosità, erosione accelerata, alluvionabilità, liquefacibilità

- di terreni, amplificazione sismica, sedimenti differenziali, contatti tra terreni a diversa litologia, presenza di sistemi sismotettonici attivi, fenomeni di dissesto superficiale e/o profondo, ecc...
f. una valutazione conclusiva da parte del professionista, basata sui rilievi diretti e le indagini eseguite, che dimostri come le trasformazioni del territorio, previste nello strumento urbanistico in questione, siano compatibili con le condizioni geologiche e geomorfologiche dello stesso;

Si precisa che non possono essere presentati studi geologici contenenti indagini e rilievi effettuati su aree limitrofe rispetto a quelle di interesse benché rappresentanti complessi geologici e geologico-tecnici con caratteristiche simili.

3. Pareri propedeutici al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'articolo 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.:

a. *caso di strumenti urbanistici generali:*

- parere di compatibilità/conformità al PAI dello strumento urbanistico generale da adottare rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (*articolo 20 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia ovvero, a seconda del territorio interessato, articolo 4-bis delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata*);
- parere, per effetto del combinato disposto dell'art.1 del R.D. 30/12/1923 n.3267 e dell'art. 26 del R.R. 11/03/2015 n.9, rilasciato dalla competente struttura della Regione Puglia nel caso in cui le aree previste in completamento/espansione/trasformazione interessino aree gravate dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267;

b. *caso di varianti agli strumenti urbanistici, piani attuativi o lottizzazioni:*

- parere di compatibilità al PAI (*articoli 4 e 11 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*), rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nel caso le aree di interesse rientrino tra quelle a pericolosità idraulica e/o geomorfologica (*articoli 7, 8, 9, 13, 14 e 15 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*);
- parere che attesti la sicurezza idraulica delle aree nel caso le stesse siano ricomprese nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'*articolo 10 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino della Puglia*;
- parere di compatibilità idrogeologica nel caso le aree di interesse rientrino tra quelle a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2) di cui all'*articolo 18 delle NdA del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata*;
- parere, per effetto del combinato disposto dell'art.1 del R.D. 30/12/1923 n.3267 e dell'art. 26 del R.R. 11/03/2015 n.9, rilasciato dalla competente struttura della Regione Puglia nel caso in cui le aree in questione interessino aree gravate dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267.

4. Documenti amministrativi:

- a. copia della ricevuta telematica di pagamento attestante il versamento, nel caso di piani attuativi di iniziativa privata, degli oneri istruttori previsti dall'articolo 33 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2009 n.10 e calcolati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2011 n. 88.

Gli oneri istruttori dovranno essere corrisposti esclusivamente attraverso il circuito PagoPA-mypay accessibile dal seguente link:

https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/ente/R_PUGLIA

selezionando in "**Altre tipologie di pagamento**" le seguenti opzioni:

Ente: Regione Puglia

Tipologia pagamento: LAV. PUBBLICI - Oneri Istruttori parere ex art. 89 DPR 380/2001.

Le istanze prive dei documenti di cui sopra, se dovuti a seconda del caso, saranno ritenute irricevibili.

Il procedimento amministrativo volto al rilascio del parere in questione prenderà avvio solo quando la documentazione, se dovuta a seconda del caso, sarà completa in tutte le sue parti.

A partire da questo momento inizieranno a decorrere i sessanta giorni entro i quali l'Ufficio regionale competente, ai sensi dell'articolo 89 comma 2, dovrà pronunciarsi nel merito.

Trascorsi i sessanta giorni, di cui al precedente capoverso, il parere dovrà intendersi reso in senso negativo come previsto dall'articolo 89 comma 3.

Tale lasso temporale potrà interrompersi una sola volta in conseguenza di una richiesta d'integrazione documentale avanzata dall'Ufficio regionale competente che potrà assegnare al richiedente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decoro inutilmente tale lasso temporale riprenderanno a decorrere i sessanta giorni, di cui al comma 2 dell'articolo 89, al termine dei quali stante la non espressione del parere, per carenza documentale, lo stesso si renderà reso in senso negativo.

Si precisa, infine, che non sono ammesse integrazioni documentali prodotte in formato cartaceo o da soggetti privati che non siano le pubbliche Amministrazioni preposte all'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi e che ogni comunicazione tra l'Amministrazione richiedente e l'Ufficio regionale competente dovranno avvenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

13. Conclusione procedimenti (articolo 7 del D.P.G.R.177/2010).

Come noto, e più volte ribadito, sono passati ormai più di dieci anni dall'emanazione del decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica" che ha, di fatto, sancito il passaggio delle competenze in materia di edilizia al sistema delle autonomie locali, nella fattispecie Città Metropolitana e Province.

In particolare l'articolo 7 al terzo capoverso prevede che "La Regione Puglia rimane titolare fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri uffici fino al 31 dicembre 2010". Da un'attenta ricognizione svolta risultano tutt'ora agli atti dell'ex Genio Civile della Regione Puglia numerose pratiche prive di documentazione fondamentale al completamento delle stesse. Ci si riferisce nello specifico a pratiche, di cui alla legge 5 novembre 1971 n.1086 e al già citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., mancanti della "denuncia" di eventuali varianti e/o della "relazione a strutture ultimate" e/o del "collaudo statico".

La Regione Puglia nel solco tracciato dal precitato decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii e nell'ottica di un coordinamento e di una semplificazione amministrativa in tema di adempimenti in materia di edilizia ritiene necessario fissare un lasso temporale pari a 6 (sei) mesi, a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per consentire agli interessati di completare le pratiche ancora incomplete con la documentazione necessaria. *[Tale lasso temporale di sei mesi risulta, considerata la pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2022 n.1663 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 19 dicembre 2022, trascorso definitivamente in data **19 giugno 2023**]*

Trascorso inutilmente tale predetto periodo i documenti mancanti a "conclusione" della pratica dovranno essere consegnati ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia, delegati dal decreto del Presidente delle Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 e ss.mm.ii recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36: funzioni inerenti l'edilizia sismica", per gli adempimenti conseguenti.

Laddove applicabile resta fermo quanto previsto in materia di vigilanza e regime sanzionatorio di cui alla legge 5 novembre 1971 n.1086 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. La Regione Puglia, su richiesta, produrrà ai competenti uffici della Città Metropolitana/Provincia apposita attestazione circa i documenti in proprio possesso onde consentire la prosecuzione e/o la regolare "conclusione" delle stesse.

Restano nella competenza esclusiva della Regione la titolarità fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri uffici relativi alle costruzioni riguardanti interventi per i quali l'Ente Regione risulta stazione appaltante o proprietaria.

Il presente allegato unico (A, B, C, D ed E) alla
DGR LLP/DEL/2025/000000
è composto da 44 (quarantaquattro) pagine

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

(Ing. Giovanni Scannicchio)
SCANNICCHIO
10.11.2025
11:44:03
GMT+01:00

